

R.G.N. 3772/19



TRIBUNALE di PALERMO
SEZIONE V CIVILE
SPECIALIZZATA
IN MATERIA DI IMPRESA

Il Giudice
dott.ssa *Rachele Monfredi*

Sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 30.09.19, con termine per note sulle questioni preliminari (di competenza e decadenza) fino al 29.10.19;

RILEVATO CHE

[REDACTED] – proprietaria dell'8,33% del capitale sociale di [REDACTED] – con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha impugnato: 1) la delibera adottata dall'assemblea ordinaria dei soci in data 27.6.18, avente a oggetto l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017 e il contestuale ripianamento delle perdite; 2) la delibera adottata dall'assemblea straordinaria il successivo 31.7.18, avente a oggetto un aumento di capitale scindibile di € 1.300.000,00.

La società, ritualmente costituita, in via preliminare ha eccepito l'incompetenza di questo Tribunale in forza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 32 dello statuto, nonché la decadenza dall'azione di impugnazione della delibera del 31.7.18;

OSSERVA

“Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione. Invero, nonostante la previsione di termini di decadenza dall'impugnazione, con la conseguente sanatoria della nullità, le norme dirette a garantire tali principi non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell'interesse di ciascun socio ad essere informato dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, trascendono l'interesse del singolo ed attentano, pertanto, a diritti indisponibili” (cfr. Cass. Sez. 6-1 civ. ord. n. 20674/16).

Per converso, *“le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari, tipicamente riguardanti i soci e la società in relazione ai rapporti sociali, sono compromettibili in*



arbitri ai sensi dell'art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 5 del 2003, qualora abbiano ad oggetto diritti disponibili. (Nella specie, la S.C. ha riconosciuto la competenza arbitrale in relazione ad una controversia avente ad oggetto l'impugnativa di una delibera assembleare di aumento di capitale e la conseguente domanda di risarcimento del danno)" (cfr. Cass. sez. 6-1 civ. ord. n. 17283/15).

Inoltre, "in tema di arbitrato, il primo periodo dell'art. 819 ter, comma 1, c.p.c., nel prevedere che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice ordinario, implica, in riferimento all'ipotesi in cui sia stata proposta una pluralità di domande, che la sussistenza della competenza arbitrale sia verificata con specifico riguardo a ciascuna di esse, non potendosi devolvere agli arbitri (o al giudice ordinario) l'intera controversia in virtù del mero vincolo di connessione; pertanto, ove le domande connesse non diano luogo a litisconsorzio necessario, l'accoglimento del regolamento di competenza comporta la separazione delle cause, ben potendo i giudizi proseguire davanti a giudici diversi in ragione della derogabilità e disponibilità delle norme in tema di competenza" (cfr. ord. 6-3 civ. n.26553/18).

Alla stregua di tali principi, pienamente condivisi da questo Tribunale, l'eccezione di compromesso appare *prima facie* fondata (e assorbente rispetto all'eccezione di decadenza) esclusivamente con riferimento all'impugnazione della delibera di aumento di capitale, che va dunque separata (con formazione di autonomo fascicolo) e rimessa al collegio per la decisione sulla questione di competenza, previa precisazione delle conclusioni dinanzi a questo giudice istruttore.

La causa principale, avente a oggetto l'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017, va invece rinviata per ammissione di eventuali mezzi istruttori, con fissazione dei termini ex art. 183 co. VI cpc, stante la richiesta formulata dai procuratori delle parti alla scorsa udienza.

PQM

DISPONE la separazione della domanda avente a oggetto l'impugnazione della delibera adottata dall'assemblea straordinaria di [REDACTED] in data 31.7.18, con formazione di autonomo fascicolo, e rinvia per la precisazione delle conclusioni sulla questione preliminare di competenza all'udienza del 19.11.19 ore 11.30;

RINVIA la causa principale, avente a oggetto l'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017, all'udienza del 2.3.20 ore 10.00 con termini ex art. 183 co. VI cpc a decorrere dal 30.11.19.

SI COMUNICHI

Palermo, lì 29.10.19

Il Giudice
dott.ssa Rachele Monfredi



Decreto di fissazione udienza n. cronol. 917/2019 del 29/10/2019
RG n. 17873/2019

